

**Ordinanza**  
**sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale**  
**in relazione al coronavirus**  
**(Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale)**

del 16 aprile 2020 (Stato 1° gennaio 2022)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*  
visto l'articolo 7 lettera b della legge COVID-19 del 25 settembre 2020<sup>1,2</sup>  
*ordina:*

**Sezione 1: ...**

**Art. 1<sup>3</sup>**

**Sezione 2: Procedimento civile**

**Art. 2** Ricorso a videoconferenze

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 54 del Codice di procedura civile (CPC)<sup>4</sup>, le udienze possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. le parti vi acconsentono;
- b. una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
- c. un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
- d. sussiste una particolare urgenza.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> In deroga agli articoli 171, 174, 176 e 187 CPC, gli esami testimoniali e la presentazione delle perizie da parte di periti possono svolgersi mediante videoconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

RU 2020 1229

<sup>1</sup> RS 818.102

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 898).

<sup>3</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 898).

<sup>4</sup> RS 272

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).

- a. le parti vi acconsentono;
- b. una parte, il suo rappresentante, il testimone o il perito lo richiede e rende verosimile di appartenere a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza;
- c. un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus e non si oppongono motivi gravi allo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> In deroga all'articolo 54 CPC, il pubblico può essere escluso dalle videoconferenze, ad eccezione dei giornalisti accreditati. L'accesso è accordato su domanda alle persone che ne hanno diritto.

**Art. 37** Ricorso a videoconferenze o teleconferenze nelle procedure di diritto matrimoniale

In deroga agli articoli 273, 287, 297 e 298 CPC<sup>8</sup>, nelle procedure di diritto matrimoniale le udienze e le audizioni possono essere svolte mediante videoconferenza o teleconferenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti e non vi si oppongono motivi gravi:

- a. le parti vi acconsentono;
- b.<sup>9</sup> una parte o il suo rappresentante lo richiede e rende verosimile di appartenere a una categoria di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus;
- c. un membro del tribunale appartiene a una delle categorie di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus.

**Art. 4** Principi per l'impiego di videoconferenze e teleconferenze

In caso d'impiego di videoconferenze e teleconferenze occorre assicurarsi che:

- a. il suono e, se del caso, l'immagine siano trasmessi contemporaneamente a tutti i partecipanti;
- b. nel caso di esami testimoniali secondo l'articolo 2 capoverso 2 e audizioni secondo l'articolo 3, il suono e, se del caso, l'immagine siano registrati e tale registrazione sia acquisita agli atti; e
- c. la protezione e la sicurezza dei dati siano garantite.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU 2020 3821).

<sup>8</sup> RS 272

<sup>9</sup> La correzione del 13 ott. 2020 concerne soltanto il testo francese (RU 2020 4141).

**Art. 5**<sup>10</sup>**Art. 6** Misure speciali nelle procedure di protezione dei minori e degli adulti

In deroga agli articoli 314a capoverso 1, 447 e 450e del Codice civile<sup>11</sup>, le audizioni possono essere effettuate mediante videoconferenza o teleconferenza secondo l'articolo 4.<sup>12</sup> Un eventuale dibattimento può pure essere effettuato mediante videoconferenza o teleconferenza.

**Sezione 3: ...****Art. 7 a 9**<sup>13</sup>**Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità****Art. 10**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2020 alle ore 00.00.

<sup>2</sup> Si applica fino al 30 settembre 2020.

<sup>3</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.<sup>14</sup>

<sup>4</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2022.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 25 set. 2020, con effetto dal 26 set. 2020 (RU **2020** 3821).

<sup>11</sup> RS **210**

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 898).

<sup>13</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 898).

<sup>14</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 set. 2020, in vigore dal 26 set. 2020 (RU **2020** 3821).

<sup>15</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 898).

